

# **UNIONE COLLINE MATILDICHE**

Lunedì, 08 maggio 2017

### **UNIONE COLLINE MATILDICHE**

### Lunedì, 08 maggio 2017

#### **Albinea**

08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 13 Lezione a cielo aperto a Villa Arnò	
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 16 L' oro paralimpico Paolo Cecchetto incontra gli studenti	
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 18 Camminata notturna dalle scuole di Borzano	
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 32 Riparte stasera il "Cavazzoli"	
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 34 Bibbianese e Campagnola subito ok	
08/05/2017 II Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 36	
Castellarano perde Vincenzo Mucci  08/05/2017 La Voce di Reggio Emilia  Comminato al chiesa di luna con gli amici del Cantro di Educazione	
Camminata al chiaro di luna con gli amici del Centro di Educazione.  08/05/2017 La Voce di Reggio Emilia  "Un Gir per Bursan" premia il coraggio di Rossi e De Francesco, el	
Quattro Castella	
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 32 Riparte stasera il "Cavazzoli"	
Vezzano sul Crostolo	
08/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 32 Domani scatta il 29° "Prandi"	
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali	
08/05/2017 I <b>I Sole 24 Or</b> e Pagina 2 Per le buste paga 5,5 miliardi in meno	G.Tr.
08/05/2017 II Sole 24 Ore Pagina 4 La riscossione cerca la svolta: più banche dati e azioni mirate	Marco MobiliGiovanni Parente
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 13 La bit tax, contropiede vincente del Fisco	Franco Gallo
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18 Controlli a tavolino sulle imposte estere con il contraddittorio	Rosanna Acierno
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18 Verbale obbligatorio dopo l' accesso mirato	Ferruccio Bogetti Gianni Rota
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22  Dodici adempimenti possono bloccare le nuove assunzioni	Anna GuiducciPatrizia Ruffini
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Ritardi a catena sull' avvio della contabilità economica	An.Gu.P.Ruf.
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Tari, l' assimilazione dei rifiuti prova a fissare le regole uniche	Pasquale Mirto
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 5 Il reverse charge violato esce dal perimetro delle detrazioni	PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 6 Soggetto sbagliato, diritto ko per l' Ue	
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 7 Mediazione ad ampio raggio	PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI
Bilanci, adeguamento a tre vie  08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12  Conciliazioni salve	VALERIO STROPPA
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 25 Rimborso, sospensione per carichi limitata	

**Albinea** 

#### albinea

# Lezione a cielo aperto a Villa Arnò

Gli studenti del Secchi realizzeranno un arredo esterno nel giardino

ALBINEA Alla scoperta della bellissima Villa Arnò grazie al progetto scuola-lavoro. Il 27 aprile gli studenti della terza A dell' istituto tecnico per geometri reggiano Secchi hanno vissuto una giornata particolare: una lezione a cielo aperto nei giardini di Villa Arnò a Caselline di Albinea, uno dei complessi più belli della pedecollina reggiana, un castelletto in stile neogotico al centro di ampi e suggestivi giardini.

Le ragazze e i ragazzi del Secchi hanno preso parte a un laboratorio teorico e pratico inserito nel progetto "Garden design e arredamenti degli spazi esterni", realizzato nell' ambito dell' alternanza Scuola Lavoro introdotta nel 2015. L' obiettivo è fornire ai geometri di domani competenze concrete sulla loro futura professione, mettendoli di fronte a problemi reali da risolvere. La classe prima ha visitato la villa e ha riprodotto a disegno alcuni degli scorci visti, immaginandoli riprogettati. In tutto il percorso sono stati affiancati da Caroline Salomon, ideatrice dei giardini e anima dell' associazione "Arte in Orto", che ha sede proprio a Villa Arnò.

La terza A tornerà prossimamente a Caselline per un secondo momento concreto, in cui



progetteranno e realizzeranno, sotto la guida di un esperto, un elemento di arredo in legno per esterni. Sarà anche un' occasione per rivedere Caroline Salomon.

«La passione e la competenza acquistata, come lei stessa ci ha rivelato, in massima parte sul campo, hanno fatto sì che la visita al giardino si trasformasse in un viaggio multisensoriale e multidisciplinare che ha spaziato dalla botanica alla storia dei giardini, dalla storia locale alla progettazione, fornendo conoscenze destinate a durare perché apprese a contatto diretto con la realtà», raccontano gli insegnanti del Secchi.

L' esperienza a Caselline è un buon modo per "ritornare a casa" per giovani abituati ad altre realtà. «I ragazzi oggi hanno la possibilità di viaggiare, di conoscere luoghi lontani, sia attraverso i voli low-cost che accorciano le distanze, sia virtualmente con i sistemi digitali ai quali sono abituati», riflette una delle loro docenti. Quello che non conoscono, invece, «sono le realtà a loro vicine, luoghi e spazi che rimangono a testimonianza di una cultura e una tradizione locale che le persone della nostra generazione hanno ancora bene presente. Sta a noi far conoscere a loro ciò di cui non sospettano neppure l' esistenza: frammenti di paesaggio umanizzato in cui la ricchezza botanica si intreccia all' arte

8 maggio 2017 Pagina 13

# Gazzetta di Reggio

<-- Segue Albinea

e alla storia e dove si possono scoprire cose nuove e interessanti, dal vero e non solo attraverso uno schermo». (adr.ar. )

**Albinea** 

#### albinea

# L' oro paralimpico Paolo Cecchetto incontra gli studenti

ALBINEA Si conclude oggi ad Albinea la due giorni reggiana con il campione paralimpico di handbike Paolo Cecchetto, trionfatore nel 2016 alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, in Brasile, nella gara della bicicletta a tre ruote pedalabile con le mani.

Questa mattina il lombardo Cecchetto - che ha perso l' uso delle gambe per un incidente automobilistico a 22 anni - alle 11.15 sarà ad Albinea, all' istituto comprensivo locale, per un incontro con gli studenti dal titolo "Dal giorno dell' incidente all' oro paralimpico di Rio".

leri l' atleta ha trascorso la giornata in Appennino, a Castelnovo Monti, impegnato in una pedalata collettiva lungo il circuito ad anello della Pietra di Bismantova e poi in un incontro nella sala conferenze della piscina castelnovese Onda della Pietra, dove ha parlato ad atleti e addetti ai lavori.

Le iniziative fanno parte della attività promozionali in occassione della 45esima Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco e Parmigiano Reggiano di Montagna e della prima gara International Handbike, in programma l' 11 giugno prossimo. (adr.ar.)



**Albinea** 

### Camminata notturna dalle scuole di Borzano

Una camminata notturna per ammirare la luna crescente. È in programma stasera nel territorio albinetano, con partenza alle 21 dal Ceas di via Chierici 2, le ex scuole medie di Borzano. L'iniziativa è gratuita, prevede un percorso di circa 6 chilometri e 200 metri di dislivello. È consigliato abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata. Per info: 342-0564688.



**Albinea** 

calcio giovanile

# Riparte stasera il "Cavazzoli"

Per la maggior parte delle squadre inizia questa sera la seconda giornata del torneo Cavazzoli.

Considerando i rinvii della settimana scorsa, però, per 14 formazioni si tratta dell' esordio. Quattro gare stasera, dieci domani.

Settimana intensa, con ben venti partite nella sera di venerdì (undici di Young Boys e nove di Under 20). Cinque match di Young Boys e due di Under 20 della 1ª giornata sono in attesa della data di recupero. Come sempre Young Boys in campo alle 19,45 e Under 20 alle 21.

Il programma di questa sera: al Tesauri di Traversetolo le gare del gruppo A Paradigna-Inter Club Parma e Boiardo Maer-Albinea, al Comunale di Casalgrande le gare del girone G Cus Parma-San Michelese e Virtus Mandrio-San Michelese.

Domani sera al Corradini di Villalunga quadrangolare B: Castellarano-Terre Matildiche e Castellarano-Barcaccia. Al sintetico Valli, in città, il gruppo C: Fraore-Sammartinese e Noceto-Sammartinese. All' ex Sporting di via Campioli il girone D: FalkGalileo-Sorbolo e FalkGalileo-Real S. Prospero. Al Fratelli Campari di Bagnolo il



quadrangolare E: Juventus Club Pr-V. Bagnolo e Puianello-Bagnolese. Al Comunale di Cavriago il gruppo H: Invicta-Montebello e Masone-Quaresimo. (l.c.

**Albinea** 

# Bibbianese e Campagnola subito ok

Promozione semifinali gara 1: pesante stop per Correggio, Albinea cade nel finale

REGGIO EMILIASenza sorprese gara 1 delle semifinali del campionato di Promozione.

Vince addirittura a valanga l' Azimut Bibbianese (allenata da Reverberi) che non lascia proprio spazio alla Spal Correggio (79-44).

Un risultato eloquente e per certi versi inaspettato visto che i padroni di casa venivano da un quarto di finale decisamente più tribolato (Reggiolo piegato in tre partite) rispetto ai correggesi del coach Boni (doppio successo con Nubilaria). Brinda alla vittoria anche Radio Bruno Campagnola (Manicardi 2, Fregni 7, Pirondini 14, Piuca R. 10, Gelosini 11, Soccetti 4, Piuca F. 6, Sueri ne, Sacchi 2, Rustichelli 6, Carpi ne) che regola (62-50) la Go Iwonns Albinea (Rossi, Landini, Marcacci 2, Canalini 5, Masoni 12, Scianti 6, Talami 11, Pellegrini 3, Bonaccini 5, Rosi, Ferretti 6, Marani).

Per gli allenatori Nanetti (Campagnola) e Brevini (Albinea) una prima sfida che ha già dato tanto materiale su cui lavorare in vista della rivincita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.



# Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

**Albinea** 

# Castellarano perde Vincenzo Mucci

64 anni, era stato uomo di spicco nella Dc

- CASTELLARANO - CASTELLARANO in lutto per la scomparsa di Vincenzo Mucci, uno degli esponenti più rappresentativi della politica locale e del volontariato. Mucci, che aveva 64 anni, è deceduto la notte scorsa nella Casa Madonna dell' Uliveto di Montericco dove era ricoverato.

Uomo di punta della Democrazia Cristiana e del volontariato, era sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà.

E' STATO per anni direttore di banca a Castellarano.

Andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontariato nella casa della carità del paese dove svolgeva incarichi amministrativi e gestionali. La famiglia Mucci è molto conosciuta e stimata. Vincenzo era sposato con Maria Teresa Pellacani ed aveva tre figlie: Ester (attuale assessore comunale), Iris e Giulia.

Il fratello Franco era stato sindaco di Castellarano negli anni '70.

I funerali verranno officiati domani mattina: il feretro partirà da Casa Madonna dell' Uliveto



alle 9,20 per raggiungere la chiesa parrocchiale di Castellarano alle 10, dove verrà celebrato il rito funebre.

Questa sera, alle 20, il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale. Per volontà della famiglia , sono gradite, in memoria dello scomparso, opere di bene a favore della Casa della Carità di Castellarano. a.c.

# La Voce di Reggio Emilia

**Albinea** 

# Camminata al chiaro di luna con gli amici del Centro di Educazione Ambientale

ALBINEA Continuano le uscite proposte dall'associazione Amici del Cea (Centro di Educazione Ambientale) di Albinea alla scoperta delle bellezze del territorio, senza trascurare la volta celeste, le sue stelle e i pianeti. Ecco il perché della camminata al chiarò di luna organizzata per oggi 8 maggio. TI percorso sarà lungo circa 6 chilometri e avrà un dislivello di 200 metri. Per i partecipanti è consigliato un abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata. I partecipanti impareranno a riconoscere a occhio nudo stelle, costellazioni e pianeti visibili nel cielo del mese' di maggio e potranno fare una salutare passeggiata per raggiungere una zona panoramica dove l'assenza di luci artificiali permette una migliore osservazione. Sarà un'occasione unica per lasciarsi quidare dall'emozioùe di camminare al buio, . incantati dai suoni della natura, dai profumi del bosco, dalle suggestive forme dell'ambiente circostante e dai paesaggi visibili dalla collina. L'iniziativa è gratuita e si svolgerà con partenza alle 21 dalla sede operativa del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. L'iniziativa è organizzata dagli Amici del Cea. . Per informazioni è possibile contattare Giorgio al 342.0564688.



## La Voce di Reggio **Emilia**

**Albinea** 

# "Un Gir per Bursan" premia il coraggio di Rossi e De Francesco, eroi sotto il diluvio

TI clima di domenica mattina a Borzano, per la disputa di una classica del podismo reggiano come "Un gir per Bursan", organizzato dalla poli sportiva Borzanese, è stato decisamente poco clemente con i protagonisti, costretti a subire una pioggia torrenziale lungo i 21 km della competitiva, risultata addirittura di 22.8 km a causa di parti del tracciato impraticabili, tra carraie, sentieri e strade ghiaiate. . A precedere tutti nella gara maschile, ci hanno pensato due atleti della MDS Panaria Group, con il sassolese Luca De Francesco che, all'esordio in una gara di trail, domina in l' 40"06 davanti al compagno di team Marco Rocchi (lh43'30"). Sul gradino più basso del pOdio c'è il reggiano d'adozione Francesco Sciacca . della palestra Eden Sport di Villa Cella, che ha concluso in lh52'06" e si è lasciato alle spalle il rubierese Cristian Bonini della podistica Rubierese, quarto in lh52'25" e il cadelboschese Devis Incerti dell' atletica Reggio quinto in lh53' 16". Nelle posizioni che seguono ci sono il giovane Fabio Beneventi della podistica Biasola in Ih54'01", il parmigiano Paolo Giovanni Buratti della UISP Parma in Ih56'22", Cecere Simone della palestra Eden Sport in lh57' 44", il modenese Carlo Alberto Santunione della podistica



Fioranese in Ih58'14" e irreggiano Mar- . co Govi dell'atletica Scandiano in Ih58'21". Nelle donne a trionfare è stata la 44enne correggese Simona Rossi della podistica Correggio, che ha stoppato il cronometro sul tempo di 2h06'26" e ha bissato il successo di lunedì scorso a Campegine nella Carnineda dd Mazadeg. Al secondo posto in 2h28'12" si piazza Chiara Ceci, portacolori dell' Avis Montecchio che così si conferma una delle sorprese per i primi posti delle ultime gare podistiche reggiane. Al terzo e quarto posto due atlete della podistica Rubierese, Sil~ via Puglia in 2h38'04" e Cinzia Pontrandolfo in 2h46'33". La scandianese Elena Zannoni dell' atletica Scandiano arriva quinta in 2h56'31" ed è seguita dalla modenese Alessandra Camellini della 'MDS Panaria Group sesta in 2h58 '04", dalla reggiana Luciana Mortini della podistica Le Colline settima in 3hOO'24", dalla parmense Elic sa Dosi del gruppo podistico Pubblica Assistenza Busseto ottava in 3h13'24" e dalla 46enne di Reggio, Paola Leoni dello Sport Club Lombardini nona in 3hl6'23". La giornata piovosa ha influito sul numero degli iscritti che sono stati 781, rispetto ai 11 00 parteCipanti del 2016. Anche nella competitiva di km 22,800. i 124 classificati sono inferiori a quelli del 2016; nella classifica delle società, al primo posto c'è la podistica Biasola con 70 iscritti seguita dal gruppo podistico La Guglia Sassuolo 57, l'Avis Novellara

8 maggio 2017

<-- Segue

# La Voce di Reggio Emilia

#### **Albinea**

e il Jolly CfL Bagnolo 45, l'atletica Scandiano 30, il Road Runners Poviglio e la podistica Campogalliano 29, la podistica Rubierese e la podistica Cavriago 25, la podistica Faba e la podistica Bismantova 24.

**Quattro Castella** 

calcio giovanile

# Riparte stasera il "Cavazzoli"

Per la maggior parte delle squadre inizia questa sera la seconda giornata del torneo Cavazzoli.

Considerando i rinvii della settimana scorsa, però, per 14 formazioni si tratta dell' esordio. Quattro gare stasera, dieci domani.

Settimana intensa, con ben venti partite nella sera di venerdì (undici di Young Boys e nove di Under 20). Cinque match di Young Boys e due di Under 20 della 1ª giornata sono in attesa della data di recupero. Come sempre Young Boys in campo alle 19,45 e Under 20 alle 21.

Il programma di questa sera: al Tesauri di Traversetolo le gare del gruppo A Paradigna-Inter Club Parma e Boiardo Maer-Albinea, al Comunale di Casalgrande le gare del girone G Cus Parma-San Michelese e Virtus Mandrio-San Michelese.

Domani sera al Corradini di Villalunga quadrangolare B: Castellarano-Terre Matildiche e Castellarano-Barcaccia. Al sintetico Valli, in città, il gruppo C: Fraore-Sammartinese e Noceto-Sammartinese. All' ex Sporting di via Campioli il girone D: FalkGalileo-Sorbolo e FalkGalileo-Real S. Prospero. Al Fratelli Campari di Bagnolo il



quadrangolare E: Juventus Club Pr-V. Bagnolo e Puianello-Bagnolese. Al Comunale di Cavriago il gruppo H: Invicta-Montebello e Masone-Quaresimo. (I.c.

**Vezzano sul Crostolo** 

torneo per allievi

### Domani scatta il 29° "Prandi"

Tutto pronto per il via del torneo Amos Lorenzo Prandi. Riservata alla categoria Allievi, la manifestazione è organizzata a braccetto tra FalkGalileo e Bagnolese ed è giunto alla 29ª edizione. Lo scorso anno vinse il Progetto Intesa. Si parte domani sera.

Le gare verranno giocate prevalentemente al Fratelli Campari di Bagnolo, oltre che sul sintetico Valli in città. Sedici le squadre iscritte, divise in quattro gironi: passano il turno le prime due, poi ci sarà la fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali per 3° posto e titolo.

Domani sera, sul sintetico Valli, il gruppo A: FalkGalileo-Santos (1930) e San Michelese-Sporting (21). Al Fratelli Campari il girone B: Vezzano-Bibbiano San Polo (19.30) e Tricolore Reggiana-Correggese (21).

La prima giornata della fase di qualificazione si esaurirà tra mercoledì e venerdì, con i quadrangolari C e D al Fratelli Campari. La seconda tornata di gare è spalmata tra lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19 e lunedì 22 (sempre a Bagnolo).

La fase eliminatoria si concluderà mercoledì 24 e venerdì 26, giocando sia a casa FalkGalileo che a casa Bagnolese.



Fasi finali tutte a Bagnolo: i quarti lunedì 29 e mercoledì 31, le semifinali lunedì 5 giugno e le finali venerdì 9 giugno.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Il personale

# Per le buste paga 5,5 miliardi in meno

Cinque miliardi e mezzo dal 2011, ma addirittura otto miliardi abbondanti se si parte dal 2009. Nel bilancio pubblico una voce che ha ridotto drasticamente il proprio peso annuale c'è, ed è quella che riguarda le buste paga del personale. A tagliare i costi di anno in anno sono intervenuti diversi fattori, dal blocco del turn over che ha ridotto le forze in campo al congelamento di contratti nazionali e stipendi individuali che ha impedito gli aumenti a favore di chi è rimasto in ufficio. Oltre ai numeri, anche le date sono importanti: la spesa di personale sostenuta dalla pubblica amministrazione, centrale e locale, ha imboccato la via discendente nel 2008, e l' ha percorsa con ritmi sostanzialmente stabili di anno in anno fino al picco minimo del 2015. L' austerity del lavoro pubblico, anche per compensare una dinamica più allegra rispetto al settore privato vissuta negli anni precedenti, ha percorso infatti tutti i governi dal 2008 in poi, con la replica di misure avviate dal governo Berlusconi e prorogate da Monti, Letta e Renzi. La piccola gobba di uscite che si incontra nel 2016 nasce dal superamento del blocco delle buste paga individuali e dalla



ripresa di assunzioni in alcune aree della Pa centrale, ma è solo l' antipasto di quello che si prepara per il prossimo anno. Il rinnovo contrattuale, che ha bisogno di altri 1,2 miliardi in manovra per un costo complessivo che fra centro e territorio arriverà a 5 miliardi l' anno a regime, si accompagna infatti con la ripresa del turn over, a partire dai Comuni, che invertiranno la tendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

G.Tr.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

# La riscossione cerca la svolta: più banche dati e azioni mirate

La manovrina punta a migliorare del 10% il successo delle ipoteche

Ricordate il gioco di enigmistica "unisci i puntini"? Bene, è un po' il modo per tracciare quello che potrebbe essere la riscossione da qui a poco. Appena chiusa la prima fase della rottamazione delle cartelle, già si delineano nuove sfide per Equitalia che, considerazione non da poco, dal 1° luglio cambierà nome, veste e collocazione. Un agente della riscossione con nuovi poteri concessi da ultimo dalla manovrina (DI 50/2017) ma anche dal decreto fiscale dello scorso autunno (DI 193/2016) e ancor prima dell' attuazione della delega fiscale. Nel libro delle buone intenzioni l' obiettivo che si può leggere in filigrana è arrivare ad azioni più mirate e che punta sempre di più sull' utilizzo di banche dati, senza sparare nel mucchio ma allo stesso tempo in grado di bloccare i patrimoni dei grandi evasori. Appunto in questa direzione va la modifica contenuta nella manovrina che. fermo restando il divieto assoluto di espropriare la prima casa, consente una maggiore flessibilità sul restante patrimonio immobiliare dei debitori: ora Equitalia e poi Agenzia delle Entrate-Riscossione possono procedere all' espropriazione di più beni



immobili purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, mentre la norma precedente faceva riferimento al valore del singolo bene limitando così la possibilità di intervento. Quindi se il debitore ha una seconda casa e un box sempre per restare nel libro delle buone intenzioni Equitalia dovrebbe mettere nel mirino quest' ultimo per creare meno disagi possibili.

Ma la «fase 2» della riscossione è già stata avviata con l' attuazione della delega fiscale. A cominciare dalle modalità con cui Equitalia bussa alla porta. Dopo i lunghi contenziosi e gli oneri per la consegna a mezzo posta, sono arrivate le notifiche via Pec (posta elettronica certificata): gli atti a vario titolo spediti in modalità telematica a imprese e professionisti sono stati quasi tre milioni di documenti tra luglio e ottobre dello scorso anno.

Resta il fatto che i target prefissati per quest' anno in termini di volume complessivo di importi da riscuotere non sono legati solo alla definizione agevolata dei ruoli, i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile anche se Equitalia potrà presentare il "conto" fino al 15 giugno. Secondo le stime del decreto fiscale dello scorso autunno, nel 2017 la rottamazione dovrà portare poco più di 5 miliardi (a cui se ne sommano circa 2,2 nel 2018 per un totale di 7,2 miliardi) ma a questi vanno aggiunti i recuperi attesi da

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

riscossione ordinaria per cui è stato ipotizzato un obiettivo di 5,4 miliardi. Ecco che quindi la nuova norma sui pignoramenti potrebbe avere anche un effetto leva su queste riscossioni.

Insieme alle altre modifiche introdotte, che puntano ad arricchire i database a disposizione della riscossione: da un lato, con le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell' Inps per l' attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità; dall' altro, con la possibilità per l' agenzia delle Entrate di impiegare proprio nell' ottica riscossione anche tutte le altre banche dati. Facoltà che verranno estese al nuovo ente pubblico economico che nascerà dal prossimo 1° luglio.

Questo significa la possibilità di consultare dati rilevanti presenti nell' Anagrafe dei rapporti finanziari, come ad esempio quelle sulla consistenza effettiva, la giacenza media del rapporto finanziario ma anche i codici identificativi della tipologia di operazioni che hanno movimentato il conto corrente. «Ciò può consentire a Equitalia di non agire più a "fari spenti"» in quanto «prima del DI 193/2016 gli unici dati a disposizione erano relativi all' identificazione dell' operatore finanziario e alla tipologia del rapporto», come ha spiegato il presidente e ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, appena pochi giorni fa davanti ai deputati della commissione Finanze di Montecitorio. Misure che in termini di cassa dovrebbero dare il loro effetto in termini di cassa per mezzo miliardo sia nel 2018 che nel 2019 e poi per un miliardo nel 2019.

L' ultimo puntino dell' identikit della nuova riscossione è arrivato con la manovrina. Secondo la relazione tecnica, la modifica sui pignoramenti potrebbe migliorare il tasso di efficacia delle azioni adottate prima di procedere all' espropriazione. I dati del recente passato indicano che su quasi 370mila preavvisi di ipoteca o iscrizioni di ipoteca avviati tra il 2014 e il 2015 addirittura l' 87% sia risultato infruttuoso. Mentre sul restante 13% i debitori hanno pagato anche a rate con un valore medio riscosso pari a 12.300 euro.

Decisamente numeri che sembrano smentire il volto "cattivo" con cui viene percepita Equitalia presso l' opinione pubblica ma frutto di una serie di limitazioni introdotte dal 2011 in poi quando la crisi ha iniziato a mordere e la difficoltà di pagare è andata via via crescendo. Fatto sta che la manovrina punta a un miglioramento della performance sulle ipoteche. Conti alla mano il Governo punta a tagliare di un 10% il tasso di insuccesso di quelle che tecnicamente si chiamano azioni cautelari. Una percentuale che però si tradurrebbe - ipotizzando un volume di 230mila preavvisi o iscrizioni di ipoteche all' anno - in un incremento della riscossione annuo per poco più di 282 milioni di euro a regime. Attenzione però, perché per il 2017 bisogna mettere in conto almeno due fattori: la piena operatività della nuova regola da maggio in poi e la considerazione che le procedure vanno riavviate adesso dopo la sospensione dovuta all' operazione straordinaria della rottamazione può consentire per il 2017 un aumento più contenuto nell' ordine di circa 85 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

imposte digitali

# La bit tax, contropiede vincente del Fisco

Servono approcci nuovi per contrastare l' erosione degli imponibili da parte delle web company

Molti si chiedono perché sia importante trovare una soluzione al problema della tassazione dell' economia digitale. La risposta è abbastanza semplice, come suggeriscono le vicende degli accertamenti fiscali sulle multinazionali del web.

Lo sviluppo e le caratteristiche dell' economia digitale impongono attenzione sia alle forme tradizionali di tassazione dei redditi prodotti dalle multinazionali del web, sia a quelle forme di tassazione diverse, ma sempre legate alla "rete", che hanno per oggetto non il reddito in sé o un suo surrogato, ma altre manifestazioni di capacità contributiva, altri modi di creare ricchezza.

Una nuova ricchezza La tradizionale tassazione reddituale o patrimoniale è assolutamente inidonea a intercettare e tassare i redditi prodotti dalle digital enterprises. Ciò dipende da molti fattori, primo tra tutti la difficoltà di controllare, con gli ordinari strumenti di accertamento, le cosiddette transazioni virtuali che si celano dietro la produzione di tali redditi, e cioè transazioni globali, anonime, dematerializzate e (spesso) prive di intermediari. Il settore dell'



economia digitale, dominato da grandi multinazionali, è in grado di produrre redditi molto elevati, ma tali redditi difficilmente possono essere assoggettati a tassazione nel Paese della fonte e quando anche ciò accade, lo sono in misura molto ridotta.

Sono quindi maturi i tempi per procedere a una ristrutturazione globale dell' attuale sistema delle imposte societarie e introdurre criteri e istituti nuovi che consentano di attrarre a tassazione le attività svolte nel territorio, ma non imputabili a una stabile organizzazione.

Studiosi e autorità internazionali concordano nel ritenere che le caratteristiche dell' economia digitale richiedono di affrontare il tema della tassazione delle web companies con strumenti, procedure e principi tributari nuovi, possibilmente frutto di accordi intergovernativi.

Queste caratteristiche sono state anche individuate in sede Ocse: si va dalla mobilità (riferita sia a beni intangibles sia agli utenti) all' uso massivo di dati; dall' effetto delle interazioni e delle sinergie tra gli utenti alla tendenza a creare monopoli e oligopoli.

È proprio "approfittando" di queste caratteristiche le imprese dell' economia digitale hanno facilmente ridotto il carico fiscale, eroso le basi imponibili e trasferito i profitti nei Paesi a più bassa fiscalità. L'

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

elevatissimo grado di dematerializzazione dell' industria digitale consente a queste società di evitare di avere una taxable presence attraverso una stabile organizzazione.

La presenza di intangibles altamente remunerativi favorisce, insomma, il trasferimento infragruppo degli stessi al solo scopo di minimizzare il carico fiscale. E anche se si potesse configurare una taxable presence nel territorio dello Stato, esse potrebbero pur sempre disporre di un' ulteriore tecnica di erosione della base imponibile, consistente nella massimizzazione delle deduzioni per i pagamenti effettuati nei confronti dello stesso head office o di altre imprese del gruppo non residenti sotto forma di interessi, royalties e service fees. Il tutto, sfruttando anche l' interposizione di shell companies localizzate in Paesi che godono di regimi convenzionali privilegiati.

Molti Paesi si sono interrogati su come evitare queste "fughe". Tra le molte proposte ed esperienze, merita attenzione quella del Regno Unito, dove dall' aprile del 2015 trova applicazione una speciale tassa sui profitti dirottati, la cosiddetta Diverted Profits Tax che ha l' obiettivo di rendere inopponibili gli accordi stipulati da grandi gruppi con il fine di erodere la base imponibile nel Regno Unito. Questa imposta si applica in due ipotesi. La prima è quella in cui una società non residente effettua vendite e compie, comunque, operazioni rilevanti nel Regno Unito, eludendo la creazione di una stabile organizzazione.

La seconda ipotesi è quella in cui una società residente o una società non residente, ma che esercita un' attività per la quale è soggetta alle imposte nel Regno Unito, godono di un vantaggio fiscale utilizzando accordi o soggetti terzi privi di sostanza economica.

La bit tax La mia opinione su come costruire forme di tassazione accettabili dell' economia digitale è che ci si dovrebbe muovere su piani diversi da quelli tradizionali, sulla falsariga dei principi dell' Ocse e quardando anche alla normativa del Regno Unito.

In un' ottica non strettamente nazionale, la forma di tassazione di più facile attuazione mi sembra quella ideata nel 1995 da Arthur J. Cordell nota come bit tax, da tutti apprezzata ma mai realmente proposta. È un' imposta volta a tassare i dati trasmessi via internet, da applicare al traffico digitale per ogni unità di trasmissione elettronica, cioè il bit. Un tributo, quindi, che non colpisce un indice di capacità contributiva tradizionale come il reddito o il patrimonio, ma grava sulle trasmissioni di dati come un nuovo modo di fare ricchezza. I soggetti passivi sarebbero gli utilizzatori del web e delle altre infrastrutture telematiche e l' indice di capacità contributiva sarebbe la trasmissione di informazioni che generano in coloro che le acquisiscono una capacità di trarne profitto. La misurazione di tale capacità sarebbe data dal conteggio dei bit trasmessi. È evidente che la bit tax, così costruita, si pone fuori dal campo della specifica tassazione delle digital enterprises. Non può, quindi, essere assunta come uno strumento per recuperare a tassazione i redditi prodotti da tali società.

L' aliquota dell' imposta, secondo Cordell, dovrebbe essere di 0,000001 dollari per bit. Della sua riscossione dovrebbero occuparsi i common carrier delle telecomunicazioni, delle reti satellitari e dei sistemi via cavo. L' imposta verrebbe liquidata Paese per Paese.

La Diverted Profit Tax Se dovessi invece pensare a un tributo nazionale, l' unico che mi parrebbe meritevole di un approfondimento, in via contingente e in questa fase storica, è la Diverted Profit Tax britannica (il Belgio, sulla scia di quest' ultima, ha varato di recente la Cayman Tax).

Sarebbe un' imposta diversa e autonoma rispetto all' ordinaria imposta societaria, la cui applicazione consentirebbe di rendere inopponibili quegli accordi stipulati da grandi gruppi con il fine di erodere la base imponibile.

La soluzione britannica sembra organica, rispettosa del Beps Action Plan dell' Ocse e coerente alla Raccomandazione C(2012)8806 della Commissione Ue.

Avrebbe, forse, l' inconveniente di non essere di facile applicazione, dovendo nella sostanza l' amministrazione finanziaria essere in grado di determinare, solo in via induttiva e indiretta, i profitti che sono denunciati in altri Paesi a più bassa tassazione. Avrebbe, però, il vantaggio di essere costruita intorno al concetto di elusione fiscale, che innegabilmente è l' unico strumento offerto agli enti impositori

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

per evitare l'aggiramento delle norme sulla stabile organizzazione. La Diverted Profit Tax consentirebbe all'ente impositore di avvalersi di una presunzione legale relativa, secondo cui la base imponibile sarebbe costituita dagli stessi profitti che sarebbero stati tassati se le operazioni fossero state poste in essere attraverso una stabile organizzazione applicando le norme interne eluse.

Un reddito senza Stato Mutatis mutandis, l' Ufficio verificatore dovrebbe applicare le stesse tecniche di accertamento adottate per la ricostruzione dei redditi delle stabili organizzazioni occulte. Un "reddito senza Stato" (stateless income) diverrebbe così il presupposto del tributo speciale, indipendentemente dal suo formale radicamento nel territorio e dalla imputabilità di un' imposta societaria a un soggetto passivo residente nel Paese c.d. della fonte.

Ciò aprirebbe indubbiamente la porta a forme innovative europee di tassazione sulla "mera presenza" e sull' esistenza di un valido "nesso economico" (il cosiddetto nexus) dell' attività dell' impresa digitale con il territorio e sull' uso del mercato locale dall' esterno.

La caratteristica più interessante della Diverted Profit Tax è, insomma, che essa si limiterebbe a garantire il diritto degli Stati alla tutela e alla protezione delle proprie basi imponibili, ostacolato da comportamenti abusivi e artificiosi, senza mettere in discussione né i principi e le libertà economiche, né il diritto fondamentale del privato ad operare liberamente sui mercati. Sarebbe un prelievo che è diretto solo a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e l' abuso del diritto che la stessa Ue condanna. La Diverted Profit Tax non condizionerebbe la concorrenza nel mercato, ma la concorrenza fiscale tra stati, alcuni avvantaggiati, altri lesi nel loro interesse erariale.

Questo articolo è una sintesi del saggio "Prospettive di tassazione dell' economia digitale" pubblicato sulla rivista «Diritto Mercato Teconologia» © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Franco Gallo

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Accertamento. Occorre il confronto preventivo

## Controlli a tavolino sulle imposte estere con il contraddittorio

Il confronto preventivo tra ufficio e contribuente è sempre necessario, anche nei controlli a tavolino. Anzi, in questi casi il contraddittorio risulta ancora più opportuno. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 2162/16/2017 depositata il 14 marzo 2017 (presidente Citro, relatore Pilello).

La pronuncia trae origine da una cartella di pagamento notificata ad un contribuente italiano a seguito di un controllo formale effettuato in base all' articolo 36-ter del Dpr 600/73 per un credito di imposta esposto in dichiarazione dei redditi, a fronte di imposte pagate nel Regno Unito. In particolare l' ufficio, non ritenendo sufficiente la documentazione presentata in sede di dichiarazione dei redditi. senza chiamarlo in contraddittorio, iscriveva a ruolo il credito non riconosciuto per oltre 91 mila euro, con sanzioni e interessi. Successivamente, Equitalia notificava al contribuente la cartella con ulteriore aggravio dell' aggio della riscossione.

Nell' impugnare l' iscrizione a ruolo, il contribuente eccepiva innanzitutto la violazione del diritto al contraddittorio,



sostenendo che, se solo fosse stato interpellato preventivamente, avrebbe potuto dimostrare l' infondatezza della pretesa erariale e, dunque, avrebbe potuto impedire l'emissione dell'atto impositivo. In secondo luogo, sosteneva di aver assolto l'obbligo di dimostrare la definitività delle imposte pagate all' estero, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società inglese presso cui lavorava.

Nell' accogliere il ricorso, la Ctp di Milano ha innanzitutto ritenuto di dover disattendere la sentenza 24823/2015 della Cassazione, invocata dall' ufficio, secondo cui nell' ordinamento tributario nazionale non esisterebbe un principio generale, nemmeno derivante dai precetti costituzionali, che impone all' amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente. Inoltre, in caso di indagini a tavolino, sarebbe legittima la notifica dell' avviso o di altro atto impositivo senza la necessità che, in un momento antecedente, il contribuente sia convocato presso gli uffici.

Secondo il collegio milanese, infatti, il confronto preventivo è sempre necessario laddove il giudice di merito accerti che le spiegazioni eventualmente fornite durante la verifica dal contribuente avrebbero

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

impedito o modificato l' emissione dell' atto impositivo.

Sull' attendibilità della documentazione probatoria esibita circa la definitività delle imposte pagate all' estero, è necessario che gli importi pagati all' estero non siano ripetibili, anche in forza di artifizi posti in essere dal contribuente per ottenerne il rimborso. Nel caso specificio il ricorrente ha dimostrato che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, le imposte pagate nel Regno Unito si erano già rese definitive, essendo già passato l' anno entro il quale - secondo il diritto anglosassone - avrebbe potuto modificare a proprio favore la dichiarazione già presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Rosanna Acierno

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Verifiche. Secondo la Ctr Lombardia ogni attività istruttoria è soggetta ai principi dello Statuto del contribuente

## Verbale obbligatorio dopo l' accesso mirato

La lettera d' incarico può avere ad oggetto l' accesso in azienda per acquisire la documentazione contabile necessaria a un controllo mirato, quale atto prodromico all' attività di verifica. In questo caso, però, devono essere rispettate le norme procedimentali riservate alla verifica fiscale, cioè la redazione dei processi verbali giornalieri e del processo verbale di constatazione. In caso contrario si viola il diritto alla difesa del contribuente, perché non decorre il termine iniziale dei 60 giorni entro i quali può produrre memorie difensive. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 797/01/2017 (presidente Labruna, relatore Missaglia).

Nell' intento di controllare il rigo E23 (compensi erogati a terzi) dell' Unico presentato per il 2006 da un medico legale, l' ufficio acquisisce informazioni dall' Anagrafe tributaria e predispone una lettera d' incarico per un «accesso propedeutico all' inizio dell' attività di verifica, di cui agli articoli 52 del Dpr 633/72 e 39 del Dpr 600/73 presso i locali del contribuente».

La lettera per l'«accesso mirato» è notificata il 23 novembre 2011 e la documentazione



contabile ed extracontabile viene, poi, esibita dal consulente fiscale nella successive due settimane.

In questa occasione l' amministrazione non redige né il Processo verbale di acquisizione documentale (Pva) e neppure, nei giorni successivi, i Processi verbali di verifica (Pvv). L' ufficio, infine, non consegna neanche il Processo verbale di constatazione (Pvc), prodromico all' accertamento.

Il contribuente ricorre per l' anticipata emissione dell' accertamento, lamentano i seguenti punti: mancano Pva, Pvv e Pvc; non c' è una data, pertanto, da cui decorre il termine dei 60 giorni per potersi difendere; è illegittimo l' accertamento emesso anzitempo e fondato su un' attività istruttoria mai effettuata.

Secondo l'amministrazione, però, un accesso mirato con il solo scopo di ritirare i documenti non è soggetto all' obbligo di formare i tre verbali. Pertanto, secondo l'ufficio, in questo caso non è necessario aspettare 60 giorni prima di notificare l'accertamento.

La Ctr dà ragione al medico con le seguenti motivazioni: ogni attività istruttoria, dall' accesso mirato all' ispezione fiscale, è attività di verifica e soggiace pertanto allo Statuto del contribuente e alla necessità di formare le differenti categorie di processi verbali; l' oggetto del contenuto della lettera d' incarico (nel caso specifico la verifica) obbliga al rispetto di tutte le formalità connesse senza poter in itinere

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

modificare le regole del gioco; l' omessa compilazione dei vari processi il primo giorno, in corso e l' ultimo giorno della verifica viola il diritto di difesa del contribuente e travolge il derivato accertamento. Sono sempre da tenere sotto controllo gli errori nelle attività istruttorie che minano il successivo accertamento, a partire dall' omessa o erronea indicazione delle annualità, dei tributi da controllare, dei nominativi dei verificatori, fino alla mancata formazione dei vari Pva, Pvv e Pvc. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Personale. Dai fabbisogni ai rendiconti, tutte le condizioni per il turn over

# Dodici adempimenti possono bloccare le nuove assunzioni

Le importanti novità sul fronte delle assunzioni rischiano di vanificarsi se l'ente locale non dimostra il rispetto di una serie di 12 adempimenti che coinvolgono varie fasi gestionali, dalla programmazione delle risorse alla rendicontazione dei risultati raggiunti. In base all' articolo 22 del DI 50/2017, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono infatti innalzate al 75% (non più 25%) della spesa corrispondente alle cessazioni dell' esercizio precedente. È richiesto però che il rapporto tra dipendenti e popolazione dell' anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari (per gli anni 2017/2019 si veda il Dm del Viminale del 10 aprile 2017).

Questa percentuale giunge fino al 90% nel 2018 per i Comuni con più di mille abitanti che rispettano gli obiettivi del pareggio di bilancio, lasciando però spazi finanziari inutilizzati inferiori all' 1% degli accertamenti delle entrate finali dell' esercizio. Grazie alle modifiche introdotte dal decreto sicurezza (DI 14/2017) è



inoltre possibile assumere, sempre negli anni 2017 e 2018, personale appartenente alla polizia municipale entro i limiti dell' 80 e 100% della spesa relativa al personale della stessa tipologia cessato nell' anno precedente.

Oltre ai parametri normativi, l' effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche la verifica del rispetto di una serie di condizioni.

Innanzitutto, come prevedono l' articolo 91 del Tuel e l' articolo 6 del Dlgs 165/2001, il programma triennale dei fabbisogni del personale deve essere elaborato, in coerenza con la dotazione organica dell' ente, su proposta dei dirigenti competenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle loro strutture.

La programmazione del personale comprende anche l' adozione del piano triennale delle azioni positive e pari opportunità e la verifica dell' assenza di posizioni professionali in sovrannumero. Per procedere a nuove assunzioni occorre inoltre che l' ente abbia adottato il Piano della performance e rideterminato la dotazione organica.

La verifica sul rispetto dei limiti di spesa viene espressamente prevista dall' articolo 3, comma 10-bis

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

del DI 90/14, in base al quale i revisori dei conti devono allegare una certificazione alla relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell' ente. Con la stessa relazione viene anche verificato il rispetto delle prescrizioni indicate dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, relative all' obbligo di riduzione della spesa di personale, il cui importo deve essere mantenuto annualmente entro la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013 e, negli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità, entro l' importo impegnato nel 2008.

Il ricorso ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale, è inoltre subordinato al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e alla trasmissione della certificazione entro il termine del 31 marzo dell' anno successivo a quello di competenza.

L' articolo 9 del DI 185/2008 stabilisce poi la sanzione del blocco del ricorso all' indebitamento e delle assunzioni per gli enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l' apposita piattaforma informatica.

A decorrere dal 2017, la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato è inoltre sanzionata (articolo 9, comma 1-quinquies, del DI 113/2016), con la nuova penalità del blocco delle assunzioni, che scatterà anche nell' ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione. La sanzione cesserà all' atto di approvazione e invio dei documenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Armonizzazione. Le cause alla base del mini-rinvio al 31 luglio

# Ritardi a catena sull' avvio della contabilità economica

Quali sono stati i principali problemi applicativi della contabilità economico-patrimoniale, che hanno reso necessaria la richiesta di proroga del termine per l' approvazione dei relativi documenti per il 2016?

Con un emendamento al DI 50/2017 promesso dal Governo, sarà infatti disciplinato il rinvio di tre mesi (31 luglio) per l' approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico di Comuni e Province, lasciando invece inalterato il termine del 30 aprile per il rendiconto. La richiesta, che ora interessa solo gli enti sopra i 5mila abitanti al primo anno di applicazione, fa temere per lo scenario del prossimo rendiconto, quando la questione coinvolgerà anche gli enti più piccoli e quindi con difficoltà amplificate.

Nella lista dei problemi, al primo posto si trova l' aver trascurato e sottovalutato l' impatto, sia di tipo organizzativo-gestionale sia formativo-professionale, della contabilità economico-patrimoniale, da sempre considerata la "sorella" meno importante (con funzione conoscitiva), rispetto alla contabilità finanziaria (con funzione autorizzatoria), con la conseguenza che non si è quindi dato il giusto



peso alle novità del DIgs 118/2011. Ha nuociuto anche l'illusione di poter risolvere la questione solo con rapidi automatismi.

L' adozione di questa contabilità necessita invece di uno studio adeguato, al quale dedicare risorse in termini di tempo e disponibilità. La formazione è l' unico strumento che consente di superare gli ostacoli. A livello pratico, occorre che nel corso dell' esercizio siano rilevati i fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie; per questo è necessario far funzionare la matrice di correlazione che evidenzia le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di quello patrimoniale. Solo il corretto funzionamento della matrice consente di evitare di trovarsi nella condizione di dover "rimediare" con la costruzione di un bilancio finale (conto economico e stato patrimoniale), senza il supporto delle scritture in partita doppia con registrazioni in dare e in avere.

La matrice avrebbe dovuto funzionare dal 1° gennaio 2016; gli eventuali ritardi delle società di software, spesso lamentati dagli enti, vanno inclusi fra le cause della situazione attuale.

Al termine delle chiusure della contabilità finanziaria, gli enti devono effettuare le operazioni di assestamento (ammortamenti, ratei e risconti, eccetera) in autonomia rispetto alle registrazioni in

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

contabilità finanziaria. Senza di esse non si possono ottenere i documenti finali.

A monte, già subito dopo l' approvazione del conto del patrimonio dello scorso esercizio, avrebbe dovuto essere effettuata la codifica dell' inventario secondo il livello patrimoniale del piano dei conti integrato. Difficoltà, lacune e ritardi in materia di inventari amplificano i problemi della contabilità economico-patrimoniale.

Come attività straordinaria, il primo anno occorre elaborare lo stato patrimoniale di apertura riferito al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando il conto del patrimonio e applicando i criteri di valutazione dell' attivo e del passivo previsti dal principio della contabilità economico patrimoniale, e la tabella di raccordo con il documento al 31 dicembre 2015.

Senza la situazione economico-patrimoniale, da ultimo, l' ente locale non può redigere il bilancio consolidato, il cui termine è fissato per il 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

An.Gu.P.Ruf.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Ambiente. Il Tar impone l'emanazione del decreto entro 120 giorni

# Tari, l' assimilazione dei rifiuti prova a fissare le regole uniche

Entro l' estate dovrebbe arrivare il tanto atteso decreto ministeriale che detta le regole in base alle quali i Comuni possono disporre l' assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. La sollecitazione arriva dal Tar Lazio, che con sentenza 4611/2017 ha messo in mora il ministero, concedendo 120 giorni per emanare il decreto previsto dall' articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006. La normativa primaria rimette alla competenza statale la «determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l' assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani».

In attesa dell' emanazione del decreto, le regole da seguire sono ancora quelle fissate dalla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e le sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1 di quella delibera. Per giurisprudenza di legittimità costante (tra le tante, Cassazione n. 18021/2013), poi, nel disporre l' assimilazione i Comuni sono tenuti anche a individuare le quantità.

Solo con la previsione di criteri sia qualitativi sia quantitativi esiste l' obbligo di conferimento

Francisco Col Intergrape among control and companies of the control of the contro

dei rifiuti assimilati al pubblico servizio, e conseguentemente l' obbligo di corrispondere la Tari.

Un discorso a parte deve essere fatto, invece, per i rifiuti delle strutture sanitarie pubbliche, per le quali opera un' assimilazione ex lege, come prevede l' articolo 2, lettera g), del Dpr. 254/2003.

Il decreto assimilazioni è molto atteso in quanto la scelta di ampliare, in alcuni casi eccessivamente, l' assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani implica un ampliamento della privativa comunale, sottraendo di fatto rifiuti al mercato, e quindi minando la concorrenza.

Il tema è così importante che l' Autorità garante della concorrenza del mercato ha avviato nel 2014 un' indagine conoscitiva volta a effettuare una ricognizione degli assetti istituzionali e di mercato nel settore della gestione dei rifiuti urbani, nell' ottica di verificare gli spazi per la concorrenza lungo l' intera filiera, inerente sia la frazione indifferenziata sia la frazione differenziata di rifiuti.

Il risultato dell' indagine è un rapporto di 258 pagine approvato il 21 gennaio 2016, che analizza il "mondo <mark>rifiuti</mark>" a 360 gradi, e con riferimento al tema delle assimilazioni rileva che "appare necessario completare il quadro normativo, eliminando la discrezionalità dei Comuni, e definire comunque in maniera precisa e limitata ciò che può essere assimilato".

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Va comunque rilevato che il problema dell' assimilazione non può essere risolto tout court individuando ciò che può essere assimilato e basta, perché l' inerzia in questo campo ha comunque comportato modelli organizzativi e investimenti che non possono essere cancellati da un giorno all' altro. Sarà quindi necessario un periodo transitorio, come pure sarà necessario tener conto delle diverse realtà territoriali, perché devono essere sempre presenti criteri residuali che obbligano comunque i produttori ad utilizzare il servizio pubblico allorquando non sussiste, in una determinata zona territoriale, una rete di imprese che comunque garantisca una gestione ottimale dei rifiuti, pena, paradossalmente, un aumento dei costi per lo stesso produttore dei rifiuti, con il rischio poi di vedere aumentato il fenomeno dell' abbandono dei rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pasquale Mirto

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Una pronuncia della Corte di giustizia Ue riporta sotto i riflettori la normativa italiana

# Il reverse charge violato esce dal perimetro delle detrazioni

L' Iva fatturata indebitamente, anche se in violazione delle disposizioni sull' inversione contabile, si qualifica «non dovuta». Di conseguenza, sebbene debba essere comunque versata all' erario in forza del principio di cartolarità, non rientra nel sistema delle detrazioni, per cui non può essere detratta dal cessionario/committente. Su queste linee interpretative, fissate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, si basa la recentissima sentenza con la quale i giudici di Lussemburgo hanno escluso la detraibilità dell' imposta applicata dal fornitore, anziché dal destinatario, su operazioni imponibili rientranti nel regime dell' inversione contabile. La pronuncia riporta sotto i riflettori la normativa italiana, che dispone invece diversamente, riconoscendo il diritto alla detrazione nel caso in cui l' imposta sia applicata dal contraente «sbagliato».

Principio di cartolarità e diritto di detrazione. L' art

203 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) costituisce debitore dell' imposta (anche) chiunque la indichi in una fattura, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti impositivi. La disposizione fissa il cosiddetto principio di cartolarità, che non ha



scopi sanzionatori, ma di tutela dell' erario, recepito nell' ordinamento interno al comma 7 dell' art.

21 del dpr n. 633/72, secondo cui «se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l' imposta è dovuta per l' intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura».

Questa disposizione è stata così modificata dal dlgs n.158/2015 allo scopo di escludere dal suo raggio d' azione il caso in cui l' imposta non dovuta sia auto-applicata dallo stesso cessionario/committente con il meccanismo dell' inversione contabile, a motivo del fatto che, in tal caso, non sussiste il rischio di perdita di gettito per l' erario. La Corte di giustizia Ue ha chiarito che l' art. 203, nel prevedere che l' Iva indicata in una fattura è dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un' operazione soggetta a Iva, mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione (si veda, per esempio, la sentenza 18/6/2009, C-566/07). Ciò perché, sebbene il

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

<-- Segue

diritto alla detrazione, come si dirà meglio, sia limitato soltanto alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' imposta, il rischio sussiste fintantoché il destinatario di una fattura riportante un' lva non dovuta possa utilizzarla ai fini dell' esercizio di tale diritto.

Non si può infatti escludere che l' amministrazione finanziaria non sia in grado di accertare, in tempo utile, l' inesistenza di tale diritto presso il destinatario della fattura.

La questione se il diritto alla detrazione comprenda anche l' imposta dovuta esclusivamente in forza del principio di cartolarità, ossia per il fatto di essere stata indicata in una fattura, è stata sollevata per la prima volta nel procedimento C-342/87(Genius Holding).

Nella sentenza, pronunciata il 13 dicembre 1989, la Corte ha osservato che nella stesura dell' art. 17 della sesta direttiva del 1977, che accorda al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell' Iva «dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo», il legislatore si è discostato sia dalla precedente norma della seconda <mark>direttiva</mark> del 1967, sia dalla proposta della Commissione europea, secondo le quali il diritto di detrazione comprendeva ogni imposta «fatturata» per le merci fornite e per i servizi prestati al soggetto passivo. Se ne deduce, dunque, che «l' esercizio del diritto alla detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' Iva o versate in quanto erano dovute», e non può estendersi all' imposta non corrispondente a un' operazione imponibile, perché più elevata di quella dovuta per legge o perché l' operazione non è soggetta all' lva. Questa interpretazione, spiega la Corte, è quella che meglio consente di prevenire le frodi fiscali, che sarebbero agevolate qualora ogni imposta fatturata potesse essere detratta. Successivamente, nella sentenza 15/3/2007, causa C-35/05, la Corte ha dichiarato che quanto statuito a proposito del diritto alla detrazione vale anche con riguardo al diritto al rimborso dell' imposta pagata in altro stato membro; di conseguenza, tale diritto al rimborso non può essere fatto valere in relazione all' imposta che il fornitore abbia addebitato per errore.

Dal «combinato disposto» del principio di cartolarità, che obbliga il soggetto che ha indebitamente fatturato l' imposta a versarla comunque all' erario, e del divieto di detrazione della stessa imposta per il cessionario/committente, non deriva però la legittimazione del fisco di trattenere l' imposta in assenza di operazioni imponibili.

La Corte ha anzitutto chiarito che, per garantire il principio di neutralità dell' Iva, gli stati membri devono prevedere la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, qualora il soggetto che ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede. Il requisito della buona fede non occorre qualora il soggetto abbia, in tempo utile, eliminato completamente i rischi per l' erario, per esempio perché ha recuperato e distrutto la fattura prima del suo uso da parte del destinatario, oppure perché, essendo la fattura stata usata dal destinatario, ha versato l' importo dell' imposta ivi indicata; se il rischio di danno erariale è stato completamente eliminato, la regolarizzazione non può infatti dipendere dal potere discrezionale dell' amministrazione (sentenza 19 settembre 2000, C-454/98). Va evidenziato che il diritto alla regolarizzazione della fattura da parte del cedente/prestatore che abbia eliminato ogni rischio per l' erario non è surrogabile con il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell' imposta indebitamente fatturata, diritto che rimane comunque precluso.

Più di recente, la Corte si è occupata della questione se sia conforme al principio di neutralità una disposizione nazionale in base alla quale l' amministrazione può negare al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura redatta erroneamente, qualora abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta Iva, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

Nella sentenza 11/4/2013, C-138/12, si rammenta in primo luogo che il debito dell' imposta indicata in una fattura, in forza del principio di cartolarità, prescinde dall' esistenza di un' operazione soggetta a lva. Così disponendo, l' articolo 203 della direttiva mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale

<-- Segue Pubblica Amministrazione ed Enti Locali</p>

che può derivare dal diritto a detrazione; rischio che nella fattispecie non sussiste, avendo l' amministrazione definitivamente negato al destinatario della fattura errata il diritto a detrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne il rimborso dell' Iva <mark>fatturata</mark> per errore, la <mark>direttiva</mark> non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione dell' imposta indebitamente applicata, sicché spetta agli stati membri determinare le condizioni in cui tale imposta può essere regolarizzata. La Corte osserva poi che gli stati membri possono adottare provvedimenti per assicurare l' esatta riscossione dell' imposta ed evitare le frodi; al riguardo, pur riconoscendo che la condizione per cui occorre rettificare una fattura errata prima di poter ottenere il rimborso dell' Iva addebitata per errore è, in via di principio idonea, a garantire l' eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale, la Corte ricorda che i provvedimenti che gli stati membri possono adottare non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in discussione la neutralità dell' Iva. Di conseguenza, qualora il rimborso dell' Iva divenga impossibile o eccessivamente difficile in base alle condizioni previste dalla legge, il principio di neutralità e il principio di effettività possono imporre che gli stati membri prevedano gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire al soggetto passivo di recuperare l' imposta indebitamente fatturata. Nella fattispecie, il diritto nazionale prevede la possibilità di ottenere il rimborso dell' Iva fatturata per errore, subordinando però l' esercizio di detto diritto alla condizione che la fattura erroneamente redatta sia previamente rettificata; tuttavia, secondo lo stesso diritto nazionale, il soggetto passivo non dispone più della possibilità di rettificare la fattura controversa dopo che l' amministrazione ha definitivamente negato al destinatario di detta <mark>fattura</mark> il diritto di detrarre l' importo dell' Iva; inoltre, avendo l' amministrazione tributaria definitivamente negato al destinatario della fattura controversa il diritto a detrazione, il rischio di perdita di gettito fiscale è completamente eliminato.

In queste circostanze, la condizione della rettifica della fattura, divenuta impossibile da rispettare, eccede quanto è necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito dall' articolo 203 della direttiva. In conclusione, il principio di neutralità osta a che l' amministrazione neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre tale amministrazione ha definitivamente negato al cliente il diritto di detrarre detta Iva, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

## Soggetto sbagliato, diritto ko per l' Ue

Nel complesso sistema dell' Iva può accadere che l' imposta sia applicata per errore (o, più genericamente, in modo indebito) anche quando corrisponde a quella effettivamente dovuta sull' operazione imponibile posta in essere tra i soggetti interessati. Tipico il caso delle operazioni sottoposte al regime particolare dell' inversione contabile (nel quale debitore dell' imposta cessionario/committente anziché il cedente/prestatore), allorché l' imposta si a fatturata da fornitore secondo il meccanismo ordinario.

In tal caso, la normativa italiana fa salvo il diritto alla detrazione del cessionario/committente, ovviamente purché l' imposta sia comunque assolta, anche se dal soggetto sbagliato. Più precisamente, il comma 9-bis1 dell' art. 6 del dlgs n. 471/97 stabilisce che nel caso in cui, in relazione a operazioni soggette al meccanismo dell' inversione contabile, l' imposta sia stata erroneamente applicata in fattura dal cedente o prestatore, l' imposta si considera comunque assolta ed è fatto salvo il diritto alla detrazione del cessionario/committente, il quale sarà però punito con la sanzione da 250 a 10 mila euro, con obbligo solidale del fornitore. Rientra in



questa fattispecie, per esempio, il caso di una prestazione di servizi di subappalto in edilizia fatturata con l' addebito dell' Iva da parte del fornitore. Analogamente, per l' irregolarità speculare, ossia nel caso in cui, in assenza dei presupposti per l' applicazione dell' inversione contabile, l' imposta sia stata assolta con il meccanismo speciale dal cessionario/committente, il successivo comma 9-bis2 prevede la sanzione da 250 a 10 mila euro a carico del fornitore, con obbligo solidale del cessionario/committente; anche in questo caso l' imposta si considera comunque assolta ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.

In entrambe le ipotesi, le disposizioni non si applicano però qualora l' erronea modalità di assolvimento dell' imposta sia stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale la controparte era consapevole: in tal caso, si applicherà al trasgressore la sanzione dal 90 al 180% dell' imposta, ai sensi del comma 1 dell' art. 6. Tale sanzione si applicherà, subordinatamente alla consapevolezza di partecipare a un' evasione o frode della controparte: - al cessionario/committente che avrebbe dovuto assolvere l' imposta con il meccanismo dell' inversione contabile - al cedente/prestatore che avrebbe dovuto applicare l' imposta con il sistema ordinario della rivalsa.

È da osservare che, essendo l' applicazione delle sanzioni formali (da 250 a 10 mila euro) esclusa solo nell' ipotesi di «frode o evasione», tale trattamento sembrerebbe trovare ingresso anche nel caso in cui

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

<-- Segue

l' indebita modalità di applicazione dell' Iva non sia frutto di errore, ma una scelta finalizzata a gestire secondo convenienza gli effetti finanziari del tributo. Se è così (come sembrerebbe), la disciplina si presta a fenomeni di arbitraggio illegittimi.

La «salvezza» del diritto alla detrazione prevista, a nostro avviso opportunamente, dalla normativa nazionale, non pare però in linea con l' insegnamento della Corte di giustizia Ue.

Già nella sentenza 6 febbraio 2014, C-424/12, la Corte aveva infatti confermato il proprio orientamento circa l' indetraibilità dell' Iva fatturata indebitamente anche in relazione a un' operazione che, secondo la legge nazionale, rientrava nel meccanismo dell' inversione contabile e che era stata, invece, assoggettata all' imposta dal cedente/prestatore. La controversia principale riguardava l' accertamento con il quale cui l' amministrazione finanziaria rumena aveva contestato a un' impresa la detrazione dell' Iva indebitamente fatturatagli dal prestatore. L' impresa, nel suo ricorso, aveva invocato l' applicazione della giurisprudenza comunitaria, in particolare la sentenza della Corte di giustizia 1° aprile 2004, C-90/02, secondo la quale, quando è applicabile il meccanismo dell' inversione contabile, il fatto che non siano soddisfatti i requisiti in materia di fatturazione non incide sul diritto a detrazione, per cui le irregolarità commesse dal fornitore nell' elaborazione della fattura e la mancata regolarizzazione della fattura stessa da parte della <mark>società</mark> destinataria non sarebbero idonee a influire sul diritto di quest' ultima alla detrazione dell' Iva. I giudici decidevano quindi di chiedere alla Corte di giustizia «se la direttiva Iva e il principio della neutralità fiscale ostino, nell' ambito di un' operazione soggetta al regime dell' inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.

» Nella risposta, la Corte ha preliminarmente rilevato che le circostanze del procedimento principale sono diverse da quello oggetto della sentenza citata dalla società, nonché dal procedimento sfociato nella sentenza Ecotrade dell' 8 maggio 2008: in primo luogo, la fattura non reca l' indicazione «inversione contabile», in violazione dell' obbligo di legge, e il committente non ha preso le misure necessarie previste dalla legge per sanare tale omissione; in secondo luogo, egli ha erroneamente versato al fornitore l' Iva impropriamente menzionata nella fattura, mentre avrebbe dovuto corrispondere l' imposta con il meccanismo dell' inversione contabile.

Di conseguenza, oltre al fatto che la fattura non soddisfa i requisiti formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell' inversione contabile, situazione che ha impedito all' amministrazione di controllare l' applicazione del regime stesso e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

La Corte ha poi ricordato che «l' esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' Iva o versate in quanto dovute»; pertanto, dato che l' Iva versata al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell' inversione contabile, il committente non può invocare un diritto a detrazione di tale imposta. La situazione di fallimento del fornitore, aggiunge la sentenza, non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione, imputabile all' inadempimento, da parte del committente, di obblighi essenziali per l' applicazione del regime dell' inversione contabile. Naturalmente il committente potrà chiedere al fornitore la restituzione dell' imposta che gli ha indebitamente versato, conformemente al diritto nazionale.

Sulla stessa linea la recentissima sentenza 26 aprile 2017, causa C-564/15, che ripropone dunque il problema della non conformità della normativa italiana. La questione mirava a chiarire se le disposizioni della direttiva Iva e i principi di neutralità e di proporzionalità consentano oppure no di negare al cessionario/committente il diritto alla detrazione dell' imposta indebitamente fatturata dal fornitore, e da questi versata all' erario, in relazione a operazioni imponibili sottoposte al meccanismo dell' inversione contabile.

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell' inversione contabile non vi è un versamento d' imposta al fornitore da parte dell' acquirente; debitore verso l' erario è infatti lo stesso acquirente, il quale però, in linea di principio, ha diritto alla detrazione del medesimo importo, per cui nulla è dovuto all' amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell' Iva, essendo inteso a garantire la neutralità dell' imposizione per tutte le attività economiche del soggetto passivo.

Nell' ambito del regime dell' inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa imposta della quale è debitore, l' acquirente non è tenuto a disporre di una fattura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva, ma deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo stato membro.

Ciò premesso, nella fattispecie, da un lato, la fattura emessa dal fornitore non reca la dicitura «inversione contabile» e, dall' altro, l' acquirente ha erroneamente versato l' Iva al fornitore anziché al fisco. Pertanto non risultano rispettati né gli obblighi formali, né l' obbligo sostanziale del regime particolare. Questa situazione ha impedito all' amministrazione di controllare l' applicazione del regime in esame e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

La Corte ribadisce poi che l' esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute: tale non è l' imposta indebitamente versata al fornitore dall' acquirente, il quale non può quindi invocare un diritto alla detrazione, fermo restando il suo diritto di chiedere il rimborso al fornitore.

Al riguardo, spetta agli stati membri prevedere nell' ordinamento interno i requisiti di tale richiesta, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, nonché le condizioni per la regolarizzazione dell' imposta indebitamente fatturata.

La sentenza conclude quindi che l' ordinamento dell' Ue consente di negare all' acquirente il diritto alla detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell' Iva, mentre l' operazione era soggetta al meccanismo dell' inversione contabile, anche se il fornitore ha versato l' imposta all' erario. Tuttavia, qualora la restituzione dal venditore all' acquirente dell' imposta indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, per esempio per l' insolvenza del venditore, l' acquirente deve poter agire per il rimborso direttamente nei confronti dell' autorità tributaria.

Sembra difficile sostenere che gli stati membri possano sostituire questo diritto al rimborso, che si fonda sui principi generali dell' ordinamento, con il riconoscimento del diritto alla detrazione, che si inserisce invece nel sistema dell' Iva e dunque, come insegna la Corte, spetta soltanto in relazione all' imposta dovuta.

© Riproduzione riservata.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

La manovra correttiva ha innalzato la soglia delle controversie soggette alla procedura

## Mediazione ad ampio raggio

Estensione ai tributi locali per liti non oltre 50 mila euro

Soglia più elevata per le controversie tributarie soggette a reclamo e mediazione a partire dal 2018. La procedura di reclamo e mediazione va osservata anche per le cause riguardanti i tributi locali il cui valore non supera i 50 mila euro. Mentre non si applica la definizione agevolata delle liti pendenti in cui sono parti gli enti locali, in quanto per espressa previsione di legge il condono è limitato a quelle in cui è parte l' Agenzia delle entrate. Sono queste le previsioni contenute negli articoli 10 e 11 della manovra correttiva (50/2017), entrata in vigore il 24 aprile scorso.

Mediazione. Si alza, dunque, da 20 a 50 mila euro la soglia della mediazione per le controversie fiscali, le cui regole devono essere rispettate da tutte le parti in causa nei processi che si svolgono innanzi alle commissioni tributarie. L' articolo 10 del dl 50/2017 oltre a innalzare a 50 mila euro il limite di valore della causa per cui il ricorso vale come reclamo in via amministrativa e può formulare proposte di mediazione, differisce l' efficacia della nuova disposizione a un momento successivo alla sua entrata in vigore. Infatti, è previsto che a questo limite di valore si applica «agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018». La ratio della



norma, ovviamente, è quella di deflazionare ulteriormente il contenzioso, facendo rientrare nel preventivo riesame amministrativo il maggior numero di controversie. Va sottolineato che con questa nuova soglia rientreranno nelle procedure di reclamo e mediazione quasi tutte le liti sui tributi locali. È noto che queste cause, per le quali era già elevato il valore fissato a 20 mila euro, normalmente hanno una posta in palio piuttosto modesta.

Pertanto, dal 2018 va osservato il termine dilatorio dei 90 giorni, prima del deposito del ricorso in commissione tributaria nei successivi 30 giorni. Ciò è imposto per tutti i ricorsi soggetti alla procedura di reclamo e mediazione il cui valore non sia superiore a 50mila euro. Una volta notificato il ricorso, ex lege, il termine per il deposito è sospeso per 90 giorni.

La decorrenza del termine di sospensione. La questione della decorrenza del termine di sospensione è stata dibattuta ed è emerso un contrasto tra quanto sostenuto dalla Cassazione (ordinanza 18125/2015) e dall' Agenzia delle entrate (circolare 38/2015). Il tema non è di poco conto, considerate le conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

I giudici di legittimità hanno affermato che per i ricorsi tributari conta la data di spedizione, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente è «ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente». Sia in primo grado che in appello i ricorsi devono essere depositati in commissione tributaria entro 30 giorni, che decorrono dalla data di spedizione e non dalla data di ricezione da parte del destinatario. Non a caso è richiesto il deposito presso la segreteria del giudice adito del ricorso unitamente alla copia della ricevuta di spedizione inviata per raccomandata a mezzo del servizio postale.

In realtà, sul momento a partire dal quale decorre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio non c' è stata uniformità di vedute nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito. Questo ha contribuito a ingenerare dubbi sulla correttezza degli adempienti processuali e ha indotto in errore anche l' Agenzia delle entrate. Per l' Agenzia, come indicato nella circolare 38/2015, il termine di sospensione di 90 giorni per le controversie soggette a reclamo e mediazione decorre dalla ricezione del ricorso notificato a mezzo posta all' ente impositore e non dalla data di spedizione. Se il ricorso viene notificato dal contribuente a mezzo posta, i 90 giorni di sospensione decorrerebbero dalla data di ricezione del ricorso. A conforto di questa tesi vengono citate alcune pronunce della Cassazione che sono state superate da interpretazioni più recenti. Per i contribuenti che si dovessero allineare alla tesi dell' Agenzia, in effetti, si potrebbe profilare la dichiarazione d' inammissibilità del ricorso, se depositato tardivamente, poiché i 90 giorni decorrono dalla sua data di spedizione e nei successivi 30 giorni va depositato a pena d' inammissibilità.

Definizione agevolata delle liti pendenti. Come già rilevato, il condono delle cause con il fisco disciplinato dall' articolo 11 della manovra correttiva (dl 50/2017) è limitato solo a quelle in cui parte resistente è l' Agenzia delle entrate. Le regole processuali, come quelle che riguardano appunto la mediazione, si applicano a tutti coloro che sono parti del processo. Pertanto, non si capisce quale sia la ratio legis che ha escluso dalla definizione agevolata le controversie sui tributi locali. Questa scelta determina una palese disparità di trattamento tra contribuenti soggetti al prelievo erariale o locale. Del resto i contribuenti interessati alla sanatoria hanno dei vantaggi, qualora presentino istanza di adesione, poiché sono tenuti solo al pagamento del tributo in contestazione, fruendo dell' abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Il legislatore, a dir poco distratto, è ricaduto nello stesso errore commesso nel momento in cui ha varato la rottamazione delle cartelle, non prendendo in considerazione che gli enti locali possono riscuotere anche a mezzo ingiunzione, strumento alternativo alla cartella. Solo in sede di conversione del dl 193/2016 ha concesso agli enti locali il potere di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni, non eliminando del tutto la disparità di trattamento poiché la facoltà di scelta è stata demandata alle amministrazioni territoriali.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Le modalità per dare maggior rilievo fiscale ai valori dei beni alla luce della circ. n. 14/E

## Bilanci, adeguamento a tre vie

Le chance: rivalutazione, affrancamento, riallineamento

Rivalutazione, affrancamento e riallineamento: tris di opzioni per adeguare i valori di bilancio dei beni di impresa e delle partecipazioni di controllo con quelli reali. L' ennesima legge di rivalutazione, con rilevanza fiscale, trova le istruzioni operative sul filo di lana, ad appena tre giorni dal termine ordinario per l' approvazione del bilancio di esercizio 2016, quelli in cui le opzioni devono trovare accoglimento: Nessuna novità particolare, comunque rispetto alle precedenti versioni né in termini di efficacia differita degli effetti della rivalutazione né in termini di imposta sostitutiva, ancorata alla doppia aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

La circolare n., 14/E del 27 aprile 2017 riassume la disciplina attingendo a piene mani dalle disposizioni relative alle precedenti versioni della rivalutazione e ai documenti di prassi via via emanati.

La rivalutazione. La disciplina si affianca a quella dell' affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e a quella del riallineamento ma rappresenta l' opzione principale per chi, in vista di future dismissioni, intende dar rilievo fiscale ai maggiori valori reali dei beni aziendali rispetto a quelli storici di bilancio.



La rivalutazione dei beni d' impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all' esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015.

La rivalutazione interessa i beni d' impresa e le partecipazioni immobilizzate iscritti nel bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31/12/2015.

Ciò significa che per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all' esercizio in corso al 31/12/2015 sia nel bilancio relativo all' esercizio successivo. Possono accedere alla rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Oggetto di rivalutazione possono essere i tutti beni d' impresa, con esclusione degli immobili alla cui

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

<-- Segue

produzione e al cui scambio è diretta l' attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall' attivo dello stato patrimoniale. I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall' utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l' esercizio in corso alla data del 31/12/2015.

I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Confermate le tre modalità di rivalutazione, con differenti effetti in termini di durata dell' ammortamento e di iscrizione in bilancio. È possibile rivalutare sia i valori storici che i fondi di ammortamento in modo da mantenere invariata la durata dello stesso, oppure si può rivalutare solo il valore storico o ridurre il fondo di ammortamento. Tali ultimi due sistemi, però, finiscono per determinare un allungamento del periodo di ammortamento.

Restano le categorie omogenee che impongono la rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla medesima classe (anche se non è obbligatorio rivalutare fino al valore di mercato ma ci si può attestare a un livello intermedio). L' imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dirette (30/6/2017), prevede una aliquota differenziata in funzione della natura dei beni rivalutati. Per i beni ammortizzabili l' aliquota e del 16% per quelli non ammortizzabili del 12%. La rivalutazione ha necessariamente effetti fiscali; anzi la circolare chiarisce che non è possibile effettuare una rivalutazione che abbia effetto solo civilistico, senza alcun versamento. Gli effetti fiscali sono, come nelle precedenti leggi, differiti nel tempo. In particolare con riferimento al calcolo degli ammortamenti fiscali e al plafond per le spese di manutenzione dei beni, il maggior valore rivalutato è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ossia a decorrere dall' 1/1/2019. Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione del bene rivalutato, il maggior valore di carico è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo alla rivalutazione, ossia dall' 1/1/2020.

In verità alcuni effetti fiscali sono immediati. Siccome l' incremento del patrimonio netto, conseguente all' iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni assume rilevanza nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata, tale incremento rileva ai fini della determinazione dell' ammontare delle perdite fiscali riportabili nelle operazioni di fusione, ai sensi dell' articolo 172, comma 7, del Tuir, e nelle operazioni di scissione, ai sensi dell' articolo 173, comma 10, del Tuir, a partire dalla data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è stata eseguita.

L' affrancamento. Accanto alla rivalutazione è possibile affrancare il saldo attivo tramite il pagamento di un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell' Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il saldo attivo di rivalutazione è costituito, ai fini fiscali, dall' importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. In assenza di affrancamento il saldo attivo è considerato una riserva in sospensione di imposta che quindi, in ipotesi di distribuzione ai soci, concorre a formare la base imponibile della società. La riserva costituita in seguito alla rivalutazione, qualora affrancata, è liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione. Inoltre la distribuzione dopo l' affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari all' imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione. Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l' importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi. Inoltre, sempre in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l' affrancamento, troverà applicazione la presunzione di cui all' articolo 47, comma 1, del Tuir secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali; tale presunzione non opera, invece, per le riserve in sospensione d' imposta.

L' assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all' imposta sostitutiva del 10% produce il solo effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d' imposta a partire dal 2017 e non produce, invece, effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

sui beni in conseguenza della rivalutazione.

Il riallineamento. La terza possibilità offerta è quella del cosiddetto riallineamento che consente di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all' impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene. La differenza fondamentale tra le due possibilità è costituita dal fatto che con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già risultante in bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l' ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. Peraltro va sottolineato che il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio mentre, con la rivalutazione, si realizza l' ulteriore incremento di detto valore, nel rispetto del limite economico, con effetti sia civili che fiscali. Il disallineamento tra valori fiscali e civili, emergenti nel bilancio in corso al 31/12/2015, può derivare, per esempio, dall' applicazione della precedente legge di rivalutazione di cui articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, qualora la stessa sia stata effettuata con rilevanza solo civilistica. Anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, come per la rivalutazione, non è immediato, ma decorre per i <mark>beni</mark> immobili, dal periodo d' <mark>imposta</mark> in corso alla data dell' 1/1/2018 e per gli altri <mark>beni</mark>, dal terzo esercizio successivo, in quanto si applicano le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni. Anche l' imposta sostitutiva è identica, per aliquota e modalità di versamento, a quella prevista per la rivalutazione.

Tuttavia il riallineamento a differenza della rivalutazione, non può essere parziale nel senso che occorre riallineare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei beni; però il riallineamento può essere effettuato su singoli beni senza, quindi, la necessità di estenderne l' applicazione a tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omogenea.

PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

La Ctr Toscana nell' appello dell' ex ciclista Cipollini

### Conciliazioni salve

Il giudicato penale è autonomo

L'assoluzione nel processo penale per evasione fiscale non rimette in discussione la conciliazione già effettuata con l'erario. Il giudicato penale, infatti, non esplica alcuna efficacia sul contenzioso tributario. Tanto più se la controversia è stata definita attraverso il pagamento dell' importo concordato con l' amministrazione finanziaria. Ad affermarlo è la Ctr Toscana nella sentenza n.

994/13/17, depositata il 13 aprile scorso.

Il caso vedeva ricorrere in appello l' ex ciclista Mario Cipollini. Lo sprinter era stato raggiunto da una contestazione dell' Agenzia delle entrate per gli anni dal 2000 al 2004 in merito alla residenza a Montecarlo, ritenuta fittizia dai verificatori. La presunta omessa dichiarazione faceva scaturire così l' avviso di accertamento, ma anche la denuncia penale, dal momento che gli importi in gioco superavano le soglie di punibilità fissate dal dlgs n. 74/2000.

Nel 2008 Cipollini e le Entrate raggiungevano un accordo di conciliazione stragiudiziale, che prevedeva il pagamento di oltre 1,1 milioni di euro. Versato l' importo nelle casse dello stato, la Ctp Lucca dichiarava cessata la materia del contendere con la sentenza n. 53/4/08. Successivamente, il tribunale ordinario archiviava la posizione del ciclista, non

na nell'appello dell'ex ciclista Cipollini Accertamento parziale con il metodo induttivo Conciliazioni salve Il giudicato penale è autonomo



ritenendo configurata alcuna responsabilità di natura penale.

Nel 2011, quindi, Cipollini presentava alle Entrate un' istanza di rimborso volta alla restituzione delle imposte pagate a seguito della conciliazione, sostenendo che la p.a. avrebbe avuto l' obbligo di adeguarsi al giudicato del giudice penale. Negativo però il riscontro dei magistrati fiscali, sia in primo grado (sentenza Ctp Lucca n. 358/03/14), sia, ora, in appello. Allineandosi alla pronuncia della Cassazione n. 10269/2005, la Ctr afferma che «l' esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell' amministrazione».

Nel caso in esame, l' accordo conciliativo «è atto giuridicamente diverso e autonomo dagli originari avvisi accertamento impugnati». Una volta versato l'importo concordato, si è in presenza «di una situazione ormai definitivamente chiusa, cristallizzata e giuridicamente definita». Quindi irrevocabile. Da qui il rigetto dell' appello.

© Riproduzione riservata.

8 maggio 2017 Pagina 12

<-- Segue

# Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

VALERIO STROPPA

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

### Rimborso, sospensione per carichi limitata

In tema di rimborsi Iva, e in caso di carichi tributari pendenti, l' Agenzia erariale può sospendere il rimborso richiesto solo nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Questo comporta che, in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può emettere alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 349/17. La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione con cui le Entrate di Milano avevano sospeso il rimborso sulla base di carichi pendenti che la società aveva in occasione di un giudizio tuttora pendente innanzi la Suprema Corte di cassazione. Poiché la società né aveva definito, né aveva garantito con fideiussione «sine die» il suddetto carico pendente, l' Ufficio di Milano emetteva un provvedimento di sospensione del rimborso per il credito Iva. Contro il citato atto, la <mark>società</mark> proponeva ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso presentato dalla società per il principio di neutralità, per la specialità dell' articolo 38-bis del dpr n.

Internal dirimboral lea, e in caso di carichi iributari pendenti. I specia intruita più sospendere il rimboro i per carichi informati della Circhi Milano del 22 giugno 2015. La Cammissione regionale menegrifina anni pai emitere i diamenti della pretesa erarichi, anna pai emitere i diamenti della pretesa erarichi, anna pai emitere i diamenti della pretesa erarichi di Milano nella sentenza na 154 Milano del 23 del di Milano nella sentenza na 154 Milano della di Sontanti della matteri regionale di Milano nella sentenza na 154 Milano della di sopicalina con con cali l'accessione di uni di prevendimento di sospicamino con cali l'Agrantia delle entre abardato il rimboro di uni care paramitta can fidurationi della contra il citata stati. La societtà proponera ricersa. La Cammissiono tri-diamenti che la societtà presponera ricersa. La Cammissiono tri-diamenti della articola 35-bis del dara na 1537-72 che secolali, l'applicationa della di rimboro di uni care di care di cassimi di di uni di di uni di

633/72 che esclude, l' applicazione dell' articolo 69 rd n. 2440/1923 e applicabilità, al caso di specie della sentenza n. 2817/2015 della Ctr di Milano del 22 giugno 2015. La Commissione regionale meneghina ha rigettato l' appello erariale e confermato la decisione dei primi giudici. Il giudice regionale, infatti, ha rilevato come le modifiche dell' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 (che subordinano la sospensione a quanto stabilito dal giudice tributario) avendo carattere interpretativo, opera retroattivamente.

«La Cassazione, con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la comunicazione con cui l' Agenzia delle entrate subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento di debiti pendenti (Cass. sez. sesta ord. n. 19335). In merito, la giurisprudenza di merito (Ctp Lombardia sez. XVI del 30/5/2016 e Ctr Toscana sez. XXXI dell' 1/4/2015) hanno stabilito che secondo l' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per carichi pendenti può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

Il Collegio, in conclusione, ha respinto l'appello dell' Ufficio finanziario.

Benito Fuoco Appello dell' Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano avverso la sentenza

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

della Ctp di Milano n. 907/15/2016 emessa della Ctp di Milano in data 30/10/2015, che ha accolto il ricorso della società avverso provvedimento di sospensione per il credito WA chiesto a rimborso. Appello incidentale del contribuente.

[omissis] Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di cassazione (sesta sezione-T) con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la comunicazione con la quale l' Agenzia delle entrate, subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento dei debiti pendenti, alla prestazione di idonea garanzia o all' autorizzazione alla compensazione dei crediti con i debiti, e che differisca l' esecuzione dei rimborso (nello stesso senso Cass.

civ. sez. VT-S Ordinanza, 29/9/2016, n. 19335).

Il secondo motivo di ricorso è infondato. L' art. 23 del dlgs 472/1997 stabilisce che «nei casi in cui l' autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell' amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all' atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo».

Benché il testo vigente risulti da modifica normativa successiva all' atto impugnato (il dlgs 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto, con l' art. 32, comma 1, che le modifiche alla norma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016), si tratta di modifica normativa che ha carattere meramente interpretativo in quanto conforma la norma ai caratteri propri dell' ordinamento, e, di conseguenza, ha carattere retroattivo.

In merito la giurisprudenza (Commiss.

trib. prov. Lombardia Milano Sez.

XVI, 30/5/2016; Commiss. Trib. Reg.

Toscana Firenze Sez. XXXI, 1/4/2015) ha chiarito che secondo l' art. 23, dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per «carichi pendenti» può essere disposta nei limiti della decisione del giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

La mancanza del decreto che disciplina l' esecutività delle sentenze tributarie di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.